



LINEE GUIDA
PER L'ATTIVITA'
DEI NUCLEI N.B.C.R.
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELLA CROCE ROSSA





CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DEFINIZIONE DEI NUCLEI N.B.C.R. DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

1. I Nuclei N.B.C.R. dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito anche Croce Rossa Italiana o C.R.I., assolvono a quelle attività di primo e di pronto soccorso sanitario che richiedono un elevato livello di competenza, di addestramento, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere non sanitario, a causa delle particolari circostanze in cui esse sono svolte.
2. Tali attività sono indirizzate principalmente alle operazioni di decontaminazione rapida della popolazione civile, nell'ambito degli interventi di prevenzione e/o soccorso, a fronte di eventi di sospetta o confermata natura N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).
3. Per i fini di cui ai commi precedenti il Nucleo N.B.C.R. partecipa alle operazioni di pronto intervento sanitario, in ausilio alle istituzioni preposte alla salvaguardia della popolazione, attraverso il dispiegamento e/o la gestione operativa delle stazioni di decontaminazione di cui dispone o in cui è chiamato a intervenire, avvalendosi di proprio personale qualificato, addestrato e adeguatamente equipaggiato.
4. E' inoltre compito del Nuclei N.B.C.R. della C.R.I., attraverso il personale abilitato di cui agli artt. 19 e 20 delle presenti Linee guida, garantire la massima diffusione, tra tutti gli operatori del soccorso, delle tecniche elementari di autoprotezione e primo intervento, in ambienti e circostanze non convenzionali, comunque riconducibili alla casistica N.B.C.R.

Art. 2

COSTITUZIONE DEL NUCLEO N.B.C.R.

1. I Nuclei N.B.C.R. sono costituiti, dove ritenuto necessario, presso i Comitati Regionali C.R.I., con relativa delibera del Consiglio Direttivo.
2. Possono altresì essere costituiti Nuclei N.B.C.R. a carattere Provinciale, a seguito di parere favorevole da parte della Commissione Regionale per le Attività di Emergenza di cui all'art. 4 del Regolamento di organizzazione delle attività in emergenza approvato con O.C. 387 del 22 luglio 2010 e successiva Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale.
3. Il Nucleo N.B.C.R. Regionale e i Nuclei N.B.C.R. Provinciali sono tenuti a collaborare attivamente tra loro sia dal punto di vista organizzativo, sia operativo.
4. La costituzione di un Nucleo N.B.C.R. è subordinata alla presenza di almeno dieci Operatori qualificati N.B.C.R. nell'ambito del territorio di riferimento.
5. Se nell'ambito della stessa regione sono presenti sia il Nucleo regionale N.B.C.R., sia uno o più Nuclei provinciali N.B.C.R., l'eventuale incompatibilità di appartenenza a più nuclei è prevista e disciplinata con atto della Commissione Regionale per le attività di emergenza.
6. I costi per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, per la relativa manutenzione, sostituzione e rinnovamento sono posti, di norma, a carico del Comitato Regionale/Provinciale presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R., salvo accordi differenti assunti a livello territoriale.



CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 3

QUALIFICHE OPERATIVE DI BASE E SPECIALIZZAZIONI

1. Il Nucleo N.B.C.R. è costituito da volontari o dipendenti C.R.I. che hanno sostenuto con esito positivo l'esame previsto a conclusione del corso di formazione per Operatore N.B.C.R. di cui al capo I e II del Programma Nazionale di formazione per il rischio N.B.C.R. (Allegato NBCR_01), in seguito denominato brevemente Programma di Formazione, e relativa Appendice 1.
2. Nell'ambito dell'attività operativa di un Nucleo N.B.C.R., per garantire una maggior efficienza ed efficacia, è opportuno che lo svolgimento di particolari mansioni siano affidate ad operatori N.B.C.R. che hanno acquisito una specifica qualifica di specializzazione mediante ulteriori percorsi di formazione e approfondimento.
3. La formazione e la struttura Operativa di un nucleo N.B.C.R. si basa su tre livelli cui corrispondono altrettante mansioni di carattere tecnico:
 - a) **1° livello N.B.C.R.:**
 - Operatori N.B.C.R.
 - b) **2° livello N.B.C.R.:**
 - Operatori N.B.C.R. specializzati in D.P.I.
 - Operatori N.B.C.R. specializzati in ambito sanitario.
 - Operatori N.B.C.R. di Livello Avanzato.
 - c) **3° livello N.B.C.R.:**
 - Operatori abilitati al Coordinamento di operazioni rientranti nella casistica N.B.C.R.
4. Le mansioni di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), relative al primo e secondo livello N.B.C.R., sono generalmente individuabili nei seguenti profili:
 - a) **Operatori N.B.C.R.** – si tratta di operatori abilitati allo svolgimento delle mansioni generiche previste all'interno delle zone operative in cui opera la stazione di decontaminazione campale e, conseguentemente la zona in cui opera il Posto Medico Avanzato.
 - b) **Operatori N.B.C.R. specializzati in D.P.I.** - Operatori che vengono specializzati nel controllo, utilizzo e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale, in seguito chiamati D.P.I., in dotazione. Sono adibiti prevalentemente all'esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione degli operatori destinati ai vari settori operativi. Possono inoltre essere chiamati a prestare la loro opera anche presso altre forze destinate al soccorso in ambito N.B.C.R.
 - c) **Operatori N.B.C.R. specializzati in Ambito Sanitario** - Operatori in possesso di abilitazione al servizio di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi (PSTI) che sono specializzati nel trattamento e decontaminazione dei pazienti non deambulanti e nelle operazioni di Triage pre decontaminazione, nonché in tutte le operazioni di carattere sanitario eseguibili nelle zone di Pre e Post decontaminazione.
 - d) **Operatori N.B.C.R. di Livello Avanzato** - Operatori in possesso della specializzazione in Ambito Sanitario, di cui alla lettera c), specificatamente formati per operare in *Area Calda* con i D.P.I. necessari, previa autorizzazione dei Vigili del Fuoco e svolgendo mansioni di carattere esclusivamente sanitario.
5. Le mansioni relative al terzo livello N.B.C.R, sono generalmente individuabili nel seguente profilo:
 - a) **Coordinatori N.B.C.R.** - Operatori in possesso di almeno una delle specializzazioni di cui al comma 4, specificatamente formati per coordinare le operazioni di soccorso rientranti nella casistica N.B.C.R. Tali operatori possiedono conoscenze inerenti tutti gli aspetti tecnici relativi al dislocamento operativo di una stazione di decontaminazione campale, conoscono le specificità nonché le metodologie d'intervento delle altre forze del soccorso normalmente impegnate in questo tipo di operazione, al fine d'interloquire con i loro referenti sul campo. Sono, infine, in grado di gestire le dinamiche interne di un gruppo, nonché, in grado di operare adeguatamente in caso di conferimento dell'incarico di collaboratore di settore da parte del Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza di riferimento.



CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 4

VISITE MEDICHE PERIODICHE

1. Il personale appartenente ai Nuclei N.B.C.R. della Croce Rossa Italiana è tenuto a mantenere l' idoneità fisica normalmente richiesta per prestare servizio attivo in C.R.I.
2. Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli Operatori qualificati come "Operatori di livello avanzato", come definiti dall'articolo 3, comma 4, lettera d), e/o gli operatori eventualmente abilitati all'uso dell'autorespiratore, sono tenuti a presentare annualmente un certificato di tipo medico sportivo rilasciato da struttura abilitata, attestante l' idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica.
3. L'esito degli accertamenti dovrà essere registrato nel "Fascicolo personale" di cui all'art. 7 delle presenti Linee Guida.
4. Gli oneri per gli accertamenti sono posti a carico dell'Unità C.R.I. di appartenenza del singolo operatore.

Art. 5

PARTECIPAZIONE AI CORSI E MOVIMENTAZIONE OPERATIVA

1. Le domande di partecipazione ai corsi previsti dal "Programma Nazionale di formazione per il rischio N.B.C.R.", di cui allegato NBCR_01, e al corso previsto dal Capo II del "Regolamento formazione docenti in materie N.B.C.R. e selezione docenti esperti in materie N.B.C.R." di cui all'allegato NBCR_02, devono contenere il nulla osta da parte del Presidente dell'Unità C.R.I. di appartenenza e del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza di riferimento, fermo restando la dovuta informazione al Vertice di Componente per i volontari. I dipendenti necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Vertice Amministrativo di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è da intendersi come autorizzazione valida anche per il successivo impiego, sia per attività addestrativa, di aggiornamento, dimostrativa, sia di reale impiego per emergenze. L'autorizzazione è valida fino a espressa revoca da parte del Presidente Locale e del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza.

Art. 6

RUOLI OPERATORI N.B.C.R.

1. Considerata la particolarità del settore è indispensabile che i Nuclei N.B.C.R. possano contare sull'apporto di operatori formati, adeguatamente aggiornati e costantemente addestrati. Per questo motivo è prevista l'istituzione di tre differenti ruoli nell'ambito dei quali gli operatori possono anche essere inseriti d'ufficio:

a) Ruolo Operativo

- I. Il personale che supera l'esame finale del corso per Operatore N.B.C.R. è inserito nel "Ruolo Operativo" del Nucleo N.B.C.R.
- II. La permanenza in tale ruolo è subordinata alla verifica annuale dei seguenti requisiti:
 - A) Mantenimento dell' idoneità fisica per il ruolo rivestito;
 - B) Partecipazione all'attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico con un minimo di sei sessioni di addestramento teorico/pratico di cui almeno due sul corretto utilizzo dei D.P.I.
 - C) Gli operatori specializzati devono anche sostenere almeno due sessioni di addestramento pratico relativo alla specializzazione conseguita.
 - D) In ogni caso non deve trascorrere un periodo superiore a quattro mesi dall'ultimo aggiornamento o addestramento sostenuto.
- III. Gli Operatori N.B.C.R. che non soddisfino i requisiti di cui al presente comma, sono automaticamente inseriti nel "Ruolo di Riserva", di cui alla lettera b).



CROCE ROSSA ITALIANA

b) Ruolo di Riserva

- I. Gli Operatori N.B.C.R. inseriti nel ruolo di riserva sono considerati “temporaneamente non idonei all’intervento”.
- II. La riammissione nel “Ruolo Attivo” è subordinata alla frequenza di un percorso di riabilitazione la cui durata e modalità di realizzazione sono stabilite, secondo i casi, dal Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R., sentiti i Docenti in materie N.B.C.R. eventualmente presenti nel Nucleo stesso.
- III. Possono essere richiamati in servizio attivo, dal Delegato C.R.I. per le attività di emergenza competente, in casi del tutto eccezionali, con mansioni inerenti alla logistica e che non prevedano il contatto con pazienti.
- IV. La permanenza nel Ruolo di Riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, al termine del quale l’operatore che non abbia frequentato il percorso di riabilitazione previsto, è iscritto nell’elenco del “Ruolo Inattivi”, di cui alla lettera c), con provvedimento d’ufficio da parte del Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R.

c) Ruolo Inattivi

- I. Gli Operatori inseriti in questo ruolo sono considerati “non idonei all’intervento”; l’eventuale riammissione nel ruolo attivo del Nucleo N.B.C.R. è subordinata alla frequentazione ex-novo di un corso di formazione per Operatori N.B.C.R. e al superamento di un colloquio finale da sostenere con la medesima Commissione esaminatrice del corso stesso.
 - II. La permanenza di un operatore nella condizione di “Inattivo”, è consentita per un periodo massimo di un anno, al termine del quale lo stesso perde definitivamente la qualifica di Operatore N.B.C.R.
2. Dei provvedimenti di cui al comma b) e c) del presente articolo è data comunicazione scritta da parte del Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R., al diretto interessato e, per conoscenza, al Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza competente.
 3. Il personale è inserito nei ruoli Operatori N.B.C.R. di cui ai commi precedenti anche qualora l’indisponibilità o la mancata formazione/aggiornamento sia dovuta a motivi medici, disciplinari o d’indisponibilità temporanea. Gli stessi sono, infatti, comunque soggetti ai disposti del presente articolo.

Art. 7

FASCICOLO PERSONALE

1. A ogni Operatore N.B.C.R. è intestato un “Fascicolo personale” come da modello di cui all’allegato NBCR_03.
2. In tale fascicolo sono riportati i dati personali e sono annotati gli eventi rilevanti riguardanti l’attività dell’operatore: le specializzazioni acquisite, il mantenimento delle abilitazioni, gli accertamenti sanitari periodici, gli interventi operativi e le esercitazioni cui l’Operatore ha preso parte.
3. Il fascicolo personale è redatto, conservato e aggiornato dal Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R. o da un collaboratore da lui individuato.
4. I dati e le informazioni sono aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.



CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 8

REGISTRO DEGLI OPERATORI

1. Il Registro degli Operatori N.B.C.R. di seguito chiamato brevemente Registro è l'elenco degli Operatori e Operatori Specializzati, presenti nel Nucleo N.B.C.R. di un Comitato Regionale o Provinciale C.R.I.
2. Il Registro, conforme al modello di cui all'allegato NBCR_04 è suddiviso in tre sezioni secondo i disposti di cui all'art. 6 delle presenti Linee Guida.
3. Il Registro è redatto e aggiornato dal Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R. o da un collaboratore da lui individuato.
4. L'inserimento di nuovi Operatori nei Registri avviene a seguito della trasmissione da parte della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., di cui all'articolo 17, del numero di matricola assegnato a ogni nuovo Operatore.
5. Dove presente, copia aggiornata di ogni Registro Provinciale degli Operatori N.B.C.R., è trasmessa al competente Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza non oltre il 30 Novembre di ogni anno, affinché quest'ultimo possa provvedere alla raccolta di tutti i Registri Provinciali in un unico documento costituente il Registro Regionale.
6. Il Registro Regionale è inviato dal Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza competente entro il 15 dicembre del medesimo anno, alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.

Art. 9

ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI N.B.C.R

1. È istituito l'Albo Nazionale degli Operatori N.B.C.R. In tale albo sono iscritti tutti gli operatori appartenenti ai Nuclei N.B.C.R. costituiti sul territorio nazionale.
2. L'Albo, conforme al modello di cui all'allegato NBCR_05 è suddiviso in tre sezioni sulla base dei disposti di cui all'art. 6, è aggiornato annualmente a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. sulla base dei Registri Regionali degli Operatori N.B.C.R. trasmessi dai Delegati Regionali C.R.I. per le attività di emergenza.
3. L'albo è trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza, al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali ed alla Sala Operativa Nazionale.

Art. 10

DISTINTIVI

1. Gli Operatori N.B.C.R. e i docenti in materie N.B.C.R. di cui al seguente art. 19, secondo il ruolo rivestito, possono fregiarsi dei distintivi di cui all'allegato NBCR_06, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise e uniformi in vigore.
2. Sul retro del distintivo è impresso in modo indelebile il numero di matricola assegnato a ogni singolo operatore.
3. In caso di passaggio allo status di "Ruolo di Riserva" gli Operatori N.B.C.R. possono continuare a fregiarsi del distintivo.
4. In caso di passaggio allo status di "Ruolo Inattivi", per revoca o cancellazione, l'Operatore N.B.C.R. è tenuto a rimuovere il distintivo in suo possesso dall'uniforme di servizio.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Art. 11 SQUADRE

1. Al fine di garantire i disposti di cui all'articolo 1, ove possibile, sono istituite in ogni nucleo N.B.C.R. le seguenti squadre:
 - a) **Squadra DPI**

È una squadra composta esclusivamente da personale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), punto primo, in possesso della "specializzazione in D.P.I." che, oltre alle mansioni operative tipiche della specializzazione, ha il compito di garantire la perfetta efficienza dei D.P.I. in dotazione al Nucleo NBCR.
 - b) **Squadra Sanitaria**

È una squadra composta esclusivamente da personale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), punto secondo, in possesso della "specializzazione in Ambito sanitario". La squadra ha come compito principale la presa in carico e la decontaminazione dei pazienti non deambulanti ed assolvere, in fase di pre e post decontaminazione, alle operazioni di carattere sanitario ivi previste.
 - c) **Squadra Operatori di Livello Avanzato**

È una squadra composta esclusivamente da personale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), punto terzo, in possesso della "Specializzazione di Operatore di Livello Avanzato". La squadra, qualora ne sia richiesto l'intervento, ha il compito fornire informazioni attendibili dal punto di vista sanitario ed operare un triage pre-decontaminazione propedeutico all'evacuazione delle vittime da parte dei Vigili del Fuoco. L'eventuale impiego può avvenire solo se equipaggiati con i necessari D.P.I. ed in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco.
 - d) **Squadra Tecno**

È una squadra composta esclusivamente da personale appositamente addestrato all'uso e manutenzione dei macchinari in uso al Nucleo N.B.C.R. Ha il compito di mantenere in efficienza i macchinari e i dispositivi accessori costituenti le apparecchiature tecnologiche delle stazioni di decontaminazione effettuando le manutenzioni ordinarie, i controlli periodici e tutte le prove necessarie. In fase operativa si occupa prioritariamente di garantirne il perfetto funzionamento.
 - e) **Squadra Logistica**

È una squadra composta esclusivamente da personale appositamente addestrato sulle strutture di decontaminazione in uso al Nucleo N.B.C.R. Ha il compito di mantenere in efficienza le strutture in dotazione al Nucleo effettuando le manutenzioni ordinarie, i controlli periodici e tutte le prove di montaggio ritenute necessarie. In fase operativa si occupa, prioritariamente, del corretto montaggio delle strutture garantendo anche i rifornimenti dei vari materiali eventualmente necessari.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 è adattata secondo le esigenze e caratteristiche proprie del nucleo.
3. I responsabili operativi di ogni squadra sono individuati dal Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R., tra gli Operatori N.B.C.R. in possesso delle specializzazioni corrispondenti, se previste, e che abbiano maturato una significativa esperienza nello specifico settore operativo.

Art. 12 ZONE OPERATIVE

1. In presenza di un evento rientrante nella casistica N.B.C.R. l'area interessata è suddivisa in differenti zone come evidenziato nell'allegato NBCR_07. All'interno delle differenti zone operative, accede solamente il personale strettamente necessario alle operazioni di soccorso, purché equipaggiato con gli specifici D.P.I. previsti per la zona d'impiego.



CROCE ROSSA ITALIANA

L'individuazione delle seguenti zone operative rientra tra le competenze dei Vigili del Fuoco, di norma secondo la seguente suddivisione:

- a) **Zona Calda:** E' la zona operativa a maggior rischio di contaminazione o contagio. All'interno di quest'area può essere individuata un'ulteriore zona in cui è precluso l'accesso a chiunque. Il personale, eventualmente autorizzato dai Vigili del Fuoco, vi accede solo impiegando idonei D.P.I. (solitamente tipo 1a-ET)
- b) **Zona Tiepida:** In questa Zona intermedia sono posizionate le stazioni di decontaminazione e si svolgono tutte le operazioni correlate. Di regola nulla di non decontaminato può uscire da questa zona. Il personale può accedervi solo se equipaggiato con idonei D.P.I. (solitamente di Tipo 3).
- c) **Zona Fredda:** è la zona operativa più esterna. In questa zona avviene la vestizione degli operatori ed è normalmente allestito il Posto Medico Avanzato i cui operatori, sono tenuti a indossare comunque delle adeguate protezioni (solitamente di Tipo 4).

Art. 13

COLLABORATORE DEL DELEGATO

1. I Nuclei N.B.C.R. della C.R.I. operano con il coordinamento generale del Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R.
2. Il Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza di ogni livello ha facoltà, ai sensi dell'Art. 3, comma 9 dell'O.C. 387 dd. 22 luglio 2010, di nominare un Collaboratore esperto in materia N.B.C.R.
3. Il Collaboratore è scelto possibilmente tra gli Operatori N.B.C.R. in possesso del Titolo di Coordinatore N.B.C.R. e/o con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.

Art. 14

IMPIEGO DEI NUCLEI N.B.C.R.

1. L'impiego dei Nuclei N.B.C.R. C.R.I. è da intendersi concomitante a eventi rientranti nel campo della Protezione Civile. L'eventuale intervento in presenza di un evento rientrante sotto l'egida della "Difesa Civile" potrà essere autorizzato dal competente Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 17, comma 2 dell'O.C. n. 387 del 22 luglio 2010.
2. I Nuclei N.B.C.R. della C.R.I. intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F. A.A., le Forze di Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi formativi di volta in volta necessari nel campo dell'N.B.C.R.

Art. 15

ATTIVAZIONE IN EMERGENZA

1. Considerata l'eccezionalità dell'interventistica N.B.C.R. e la rapida evoluzione dei fenomeni associati, ogni Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito un nucleo N.B.C.R. è tenuto a predisporre una specifica procedura di attivazione allo scopo di far confluire nel minor tempo possibile il personale operativo nella zona d'intervento.

Art. 16

COORDINAMENTO E SETTORI OPERATIVI

1. I Nuclei N.B.C.R. della C.R.I. operano con il coordinamento generale del Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R.
2. In caso d'intervento, l'attività diretta del Nucleo N.B.C.R. è coordinata sul campo da un Operatore di comprovata esperienza, possibilmente in possesso dell'Attestato di "Coordinatore N.B.C.R.". Questi assume il



CROCE ROSSA ITALIANA

ruolo di *Coordinatore Area Tiepida (C.A.T.)*, di cui al comma 4, lettera a) e si coordina con i responsabili operativi delle altre Forze di soccorso presenti.

3. Ai fini di un'efficace gestione operativa, l'area della Stazione di decontaminazione è divisa in settori. Ove possibile, a capo di ciascun settore è posto un operatore N.B.C.R. di dimostrata capacità, individuato dal Coordinatore Area Tiepida, di cui al comma 4, lettera a), tra gli operatori disponibili e, possibilmente, in possesso della specializzazione necessaria.
4. Ogni responsabile è identificato dalle specifiche pettorine previste nell'allegato NBCR_08 e assolve alle seguenti funzioni:

a) *Coordinatore Area Tiepida (CAT):*

Coordina tutte le operazioni in "Zona Tiepida" ivi comprese eventuali operazioni sanitarie in zona calda. Può operare anche in Zona Fredda purché sia in contatto visivo con la Stazione di Decontaminazione. Il ruolo è assunto da personale particolarmente esperto possibilmente in possesso dell'Attestato di Coordinatore N.B.C.R. E' riconoscibile da una pettorina rossa con scritta bianca.

b) *Coordinatore Operazioni Decontaminazione (COD):*

Coordina tutte le operazioni dall'entrata della "Zona Tiepida" all'uscita delle docce di decontaminazione; Il ruolo è preferibilmente assegnato a personale sanitario esperto. E' riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.

c) *Coordinatore Post Decontaminazione (CPD):*

Coordina tutte le operazioni dall'uscita delle docce di decontaminazione al punto d'interscambio col P.M.A. Il ruolo è preferibilmente assegnato a personale sanitario esperto. E' riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.

d) *Coordinatore Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):*

Coordina tutte le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione degli operatori. E' riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.

e) *Coordinatore Logistica (CL):*

Coordina tutte le operazioni di montaggio e funzionamento della stazione decontaminazione. E' riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.

f) *Coordinatore impianti Tecnologici (CT):*

Coordina tutte le operazioni di funzionamento degli impianti tecnologici della stazione (caldaie, dosatori, ecc.) e loro approvvigionamento. E' riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO III FORMAZIONE

Art. 17

SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R.

1. Al fine di poter svolgere il proprio compito istituzionale, nell'ambito delle attività generali di soccorso e assistenziali proprie dell'Ente, è istituita la Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. con gestione amministrativa autonoma demandata al Comitato Provinciale C.R.I. di Trento.
2. La Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. ha il compito di:
 - a) Organizzare e gestire in forma diretta tutti corsi di formazione previsti dal Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R., di cui all'allegato NBCR_01, e/o autorizzare, nei modi e nei casi previsti nell'art. 3 del medesimo Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R., lo svolgimento di corsi presso sedi esterne collaborando, se necessario, allo svolgimento.
 - b) Proporre all'approvazione del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, l'aggiornamento e l'integrazione del Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R.
 - c) Svolgere, se richiesto e se compatibile con la propria programmazione, attività didattica esterna alla C.R.I.
 - d) Sperimentare nuove tecniche e strategie d'intervento direttamente o in collaborazione con altre Forze di soccorso, nonché testare nuovi materiali.
 - e) Elaborare proposte migliorative dell'organizzazione N.B.C.R. da sottoporre all'attenzione del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
 - f) Curare la redazione e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale degli Operatori e dei Docenti in materie N.B.C.R.
 - g) Fornire alle strutture C.R.I. nazionali, ove richiesti, pareri, relazioni e consulenza su questioni N.B.C.R.
 - h) Collaborare, per quanto di competenza, alla predisposizione dei documenti per la stipula di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa di carattere nazionale con le Forze Armate, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Enti e Associazioni terze, in materia di N.B.C.R.
 - i) Curare, in collaborazione con gli altri organismi C.R.I. competenti, la promozione dell'immagine dei Nuclei N.B.C.R. della C.R.I. a livello nazionale.
 - j) Fornire, ove richiesto, supporto ai Comitati Regionali e/o Provinciali nella stipula di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa di carattere territoriale con altre Istituzioni, Enti e organizzazioni in materia N.B.C.R.
 - k) Fornire, se richiesto e se compatibile con la propria attività didattica, supporto ai Comitati Regionali e/o Provinciali C.R.I. per l'organizzazione di esercitazioni, fiere e manifestazioni.
3. La Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. è diretta da un Direttore Tecnico nominato dal Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di Trento, di concerto con il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
4. Altre norme concernenti il funzionamento della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. sono emanate con proprio atto dal Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di Trento entro giorni sessanta dall'entrata in vigore delle presenti linee guida.

Art. 18

PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO N.B.C.R.

1. Allo scopo di uniformare la formazione in ambito N.B.C.R. il percorso didattico per il settore N.B.C.R. è articolato secondo le direttive contenute nel "Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R." di cui all'allegato NBCR_01. Tale programma indica tipologia, specifiche e contenuti dei vari corsi di formazione e/o specializzazione previsti in ambito N.B.C.R.



CROCE ROSSA ITALIANA

2. Il *Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R.* costituisce il documento guida per la formazione in ambito N.B.C.R. Tale Programma è aggiornato indipendentemente dalle presenti Linee guida. Le proposte d'integrazione e/o modifica sono elaborate e trasmesse a cura del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza per l'approvazione, ai sensi dell'art. 15 comma 2 di cui all'O.C. n. 387 del 22 luglio 2010.
3. Una volta approvato, il *Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R.*, diventa parte integrante delle presenti Linee Guida e in seguito trasmesso alle Unità C.R.I. territoriali, al fine di garantirne la più ampia diffusione e conoscenza.

Art. 19

DOCENTI IN MATERIE N.B.C.R.

1. Per le attività formative e di aggiornamento rivolte ai volontari o dipendenti C.R.I., agli Operatori N.B.C.R., ad altri Enti, Amministrazioni e Associazioni, nonché alla popolazione, inerenti la materia N.B.C.R., la C.R.I. si avvale della figura del Docente in materie N.B.C.R., in seguito chiamato brevemente anche Docente.
2. Sono docenti in materie N.B.C.R., i volontari o dipendenti C.R.I. che hanno frequentato lo specifico corso di formazione di cui all'Appendice 6 - DOC_1, del Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R. attivato dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., superandone l'esame finale.
3. Possono accedere al corso per Docenti N.B.C.R. i volontari o dipendenti C.R.I. in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere operatori in ruolo attivo in un Nucleo N.B.C.R. da almeno due anni.
 - b. Essere Istruttori C.R.I. di Protezione Civile, con abilitazione all'insegnamento, da oltre un anno.
4. Ai fini delle presenti Linee Guida in ambito N.B.C.R. sono individuate due qualifiche di docente:
 - a. Docenti in materie N.B.C.R. (Docenti ordinari).
 - b. Docenti Esperti in materie N.B.C.R. (Docenti esperti).
5. La normativa inerente la formazione dei Docenti in Materie N.B.C.R. e la selezione dei Docenti Esperti in materie N.B.C.R. è contenuta nel "Regolamento formazione docenti in materie N.B.C.R. e selezione docenti esperti in materie N.B.C.R.", di cui all'allegato NBCR_02.

Art. 20

AIUTO DOCENTI IN MATERIE N.B.C.R.

1. I docenti in materie N.B.C.R., nello svolgimento delle proprie mansioni, possono avvalersi della collaborazione degli Aiuto Docenti.
2. Gli Aiuto Docenti sono Operatori N.B.C.R. particolarmente preparati negli specifici campi d'impiego e, ove previste, in possesso delle specializzazioni relative al settore in cui sono impiegati.
3. Gli Aiuto Docenti espletano la loro opera coadiuvando il docente nelle lezioni di tipo pratico secondo le disposizioni dei docenti stessi. Essi non sono autorizzati a svolgere autonomamente lezioni di tipo teorico/pratico.
4. Gli Aiuto Docenti sono individuati dal Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito un nucleo N.B.C.R., di concerto con i docenti in materie N.B.C.R. presenti nel Comitato Regionale o Provinciale di riferimento, tra gli operatori N.B.C.R. con almeno 2 anni di servizio nel Nucleo N.B.C.R.
5. Gli Aiuto Docenti devono frequentare un corso di almeno 8 ore inerente le tecniche di comunicazione gestione dell'aula, tenuto da personale qualificato, la cui organizzazione è posta in capo al Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R.



CROCE ROSSA ITALIANA

6. Gli Aiuto Docenti della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. sono individuati dal Direttore Tecnico della Scuola stessa.

Art. 21

ALBO NAZIONALE DEI DOCENTI N.B.C.R.

1. È istituito l'Albo Nazionale dei Docenti in materie N.B.C.R. In tale Albo, conforme al modello di cui all'allegato NBCR_09, sono iscritti tutti i Docenti in possesso dell'abilitazione alla docenza.
2. La realizzazione e aggiornamento dell'albo dei Docenti in materie N.B.C.R. è curato dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.
3. Copia aggiornata dell'Albo è trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno al Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza, al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale.

Art. 22

MOVIMENTAZIONE DEI DOCENTI

1. L'impiego di Docenti in Unità C.R.I. differenti da quella di appartenenza segue le consuete procedure di autorizzazione da parte dei Presidenti delle Unità C.R.I., fermo restando la dovuta informazione al Vertice di Componente per i volontari. I dipendenti necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Vertice Amministrativo di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo. Resta inteso l'accordo preventivo tra i Delegati C.R.I. per le Attività di Emergenza territorialmente competenti.
2. L'eventuale impiego di Docenti Esperti presso altri Comitati Regionali o presso la stessa Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. può essere disposto dal Direttore Tecnico della Scuola, previa comunicazione delle competenti figure di cui al comma precedente.
3. I costi riferiti agli impieghi dei docenti sono a carico dei Comitati C.R.I. presso il quale è disposto l'invio del Docente, fatti salvi eventuali specifici accordi.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nell'ambito delle presenti linee guida e dei relativi allegati e appendici, ovunque è prevista la richiesta di autorizzazione al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore per estendere la partecipazione ai corsi ad altri Comitati C.R.I. diversi dall'organizzatore, si applica il principio del silenzio assenso: ove non è fornito riscontro entro giorni venti dalla data di ricevimento da parte del destinatario della richiesta di autorizzazione, quest'ultima si intende concessa.
2. Nell'ambito del presente regolamento ogni riferimento al Comitato e al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza competente, è da intendersi volto a quei Comitati e a quei Delegati sotto la cui competenza è posto un Nucleo N.B.C.R.
3. Nell'ambito del presente regolamento ogni riferimento al Comitato Regionale C.R.I. e al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza è da intendersi volto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali delle Province Autonome e ai Delegati Provinciali C.R.I. per le attività di emergenza delle Province Autonome.
4. In caso di trasferimento del volontario o del dipendente da un'Unità C.R.I. a un'altra nell'ambito di province e/o regioni differenti, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale avviene il trasferimento nel rispettivo Registro Regionale e/o Provinciale del Comitato C.R.I. territorialmente competente, mantenendo il medesimo numero di matricola.
5. Alcuni percorsi formativi di cui al presente regolamento o parte di essi possono essere realizzati mediante metodologia e-learning, la cui predisposizione è in capo alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., per il tramite del Delegato Nazionale per le attività di emergenza.
6. La creazione, gestione e aggiornamento degli Albo degli Operatori, previsti dal presente regolamento, può avvenire tramite database on-line dedicato, la cui predisposizione è in capo alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., per il tramite del Delegato Nazionale per le attività di emergenza.

Art. 24 ALLEGATI

7. Gli allegati di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

Allegato NBCR_01: PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO N.B.C.R. ED APPENDICI

Allegato NBCR_02: REGOLAMENTO FORMAZIONE DOCENTI IN MATERIE N.B.C.R. E SELEZIONE DOCENTI ESPERTI IN MATERIE N.B.C.R.

Allegato NBCR_03: FASCICOLO PERSONALE

Allegato NBCR_04: REGISTRO DEGLI OPERATORI N.B.C.R.

Allegato NBCR_05: ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI N.B.C.R.

Allegato NBCR_06: DISTINTIVI DI QUALIFICA PER OPERATORI E DOCENTI N.B.C.R.

Allegato NBCR_07: SCHEMA INDICATIVO DELLE ZONE OPERATIVE

Allegato NBCR_08: PETTORINE IDENTIFICATIVE DEI COORDINATORI DI SETTORE N.B.C.R.

Allegato NBCR_09: ALBO NAZIONALE DOCENTI N.B.C.R.

Allegato NBCR_10: MODELLI RICHIESTA EQUIPOLLENZA

10_1 Equipollenza Operatore N.B.C.R.

10_2 Equipollenza Docente in materie N.B.C.R.



CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In fase di prima applicazione delle presenti Linee guida, ai fini dei disposti degli artt. 8 e 9, è possibile ottenere il titolo di Operatore N.B.C.R. tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con analoghi titoli posseduti precedentemente all'entrata in vigore delle presenti norme purché ottenuti a seguito di corsi con esame finale organizzati dalla C.R.I. o da altre amministrazioni civili e/o militari, inclusa la Scuola Interforze per la difesa NBC di Rieti.
2. Ai fini del comma 1, gli interessati devono inviare alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. e, per conoscenza al proprio Comitato, istanza di riconoscimento per equipollenza della qualifica di Operatore N.B.C.R. utilizzando il modello di cui all'allegato NBCR_10.1, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia dell'attestato di Operatore N.B.C.R.
 - b) Copia del programma del corso sostenuto (se disponibile)
 - c) Eventuale altra documentazione utile allo scopo.

In alternativa, ove sussistano Nuclei N.B.C.R. riconosciuti e attivi può essere inviato un elenco a firma del competente Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. alle attività in emergenza riportante i nominativi degli Operatori N.B.C.R. in forza, corredato dai rispettivi Codici Fiscali e dalla data di conseguimento della qualifica.

3. E' altresì possibile richiedere il riconoscimento per equipollenza del titolo di Docente in materie N.B.C.R. nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 4 del "Regolamento formazione docenti in materie N.B.C.R. e selezione docenti esperti in materie N.B.C.R.", utilizzando il modello di cui all'allegato NBCR_10.2.
4. I titoli ottenuti per equipollenza sono comunque soggetti alle prescrizioni per il mantenimento del titolo stesso, previsto nelle presenti Linee Guida.
5. In fase di prima applicazione delle presenti norme possono ottenere il titolo di Docenti esperti o Docenti della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. i docenti attivi in precedenza all'entrata in vigore delle presenti linee guida, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Siano operatori N.B.C.R. in ruolo attivo da almeno 3 anni;
 - b) Siano Istruttori Nazionali C.R.I. di Protezione Civile in ruolo attivo da almeno 3 anni;
 - c) Abbiano svolto attività continuativa di docenza in ambito N.B.C.R. negli ultimi 3 anni;
 - d) Abbiano svolto attività di docenza in Corsi N.B.C.R. promossi in occasione di Campi Scuola Nazionali;
 - e) Non siano stati oggetto negli ultimi due anni di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo;
 - f) Conseguano entro sei mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida, l'abilitazione alla docenza presso la Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. a seguito di esame da sostenersi di fronte ad apposita commissione, nominata dal Delegato Nazionale alle attività in emergenza, su proposta del Direttore della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. Detta Commissione, interforze, sarà presieduta dal Delegato Nazionale per le Attività in Emergenza C.R.I. (o suo rappresentante) e sarà composta di 4 docenti esperti in N.B.C.R. appartenenti rispettivamente al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Servizio 118, e un rappresentante delle Forze Armate e di Polizia, purché istruttori N.B.C.R. in attività, formati presso la Scuola Interforze per la difesa NBC di Rieti.
6. Entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti Linee Guida il Delegato Nazionale alle attività in emergenza con proprio atto determina le modalità svolgimento dell'esame di abilitazione di cui al comma 5, lettera f).

Art. 26

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

1. Al fine di garantire uniformità nell'ambito formativo e operativo, sono abrogate le ordinanze Commissariali n. 790/03 del 26 aprile 2003 e n. 108 del 10 marzo 2005, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.



***PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE
PER IL RISCHIO N.B.C.R.***





CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Validità

1. I disposti emanati con le presenti norme sono da intendersi comuni a tutti i corsi di cui al presente Programma Nazionale di Formazione per il Rischio N.B.C.R., in seguito denominato brevemente Programma di Formazione.
2. Il corso per Docenti in Materie N.B.C.R. è, invece, disciplinato con specifico Regolamento, costituente l'allegato NBCR_02 delle Linee Guida per l'attività dei Nuclei N.B.C.R.

Art. 2 – Struttura del Programma Formativo

1. Il Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R. è costituito, come previsto dall'articolo 3 delle Linee Guida per l'attività dei nuclei N.B.C.R., da un percorso formativo strutturato in tre livelli:

a) 1° livello:

- Corso di formazione per operatori N.B.C.R.
E' il corso che permette di ottenere la qualifica di Operatore N.B.C.R.

b) 2° livello:

- Corso di formazione per operatori N.B.C.R. specializzati in D.P.I.
- Corso di formazione per operatori N.B.C.R. specializzati in ambito sanitario.
- Corso di formazione per operatori N.B.C.R. di Livello Avanzato.

Si tratta di corsi destinati a preparare in modo specialistico gli operatori N.B.C.R. a interagire in particolari settori.

c) 3° livello:

- Corso di formazione per Coordinatori N.B.C.R.

Il corso è destinato alla formazione di personale abilitato al coordinamento operativo dei Nuclei N.B.C.R.

Art. 3 – Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per operatori N.B.C.R. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere organizzati e svolti sia a livello Regionale e/o Provinciale, sia dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., in seguito denominata brevemente anche Scuola Nazionale.
2. I corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e lettera c) (secondo e terzo livello N.B.C.R.), sono invece normalmente organizzati e svolti dalla Scuola Nazionale.
3. E' peraltro possibile organizzare i corsi di cui al comma 2 presso altri Comitati Regionali e/o Provinciali, qualora ciò risulti compatibile con l'attività didattica della Scuola Nazionale e a condizione che sia garantito, anche attraverso l'estensione della partecipazione ad appartenenti ad altri Comitati C.R.I., il raggiungimento di un numero di discenti tale da giustificare l'organizzazione. Dovrà inoltre essere garantita in loco la disponibilità degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi.
4. Tutti i corsi N.B.C.R. organizzati presso sedi diverse dalla Scuola Nazionale devono rispettare i dettami contenuti nel Programma di Formazione ed essere autorizzati, dal punto di vista didattico, dal Direttore Tecnico della Scuola Nazionale. La richiesta di autorizzazione è trasmessa al Direttore Tecnico della Scuola Nazionale da parte del Delegato Regionale e/o Provinciale competente, corredata dalla documentazione riportante il programma del corso, nonché i nominativi e i titoli dei docenti cui s'intendono affidare le lezioni.



Art. 4 – Corsi di Formazione organizzati a livello periferico

1. I Corsi organizzati presso sedi differenti dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. sono organizzati, in linea generale, dal Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. su proposta del corrispondente Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.
2. La partecipazione al corso può essere estesa ad altre Unità C.R.I., previa comunicazione al/ai Delegato/i C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore, territorialmente competente/i.
3. Il Corso è attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato organizzatore. Con uno o più atti il Consiglio Direttivo definisce:
 - a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al seguente comma 4;
 - b) Il periodo di svolgimento del corso;
 - c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non è comunque mai superiore a quanto stabilito nelle specifiche di ogni singolo corso;
 - d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato, ivi compresi, se richiesti, docenti della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.;
 - e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
 - f) La composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.
4. Il Direttore del Corso, è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso della qualifica di Docente Esperto in Materie N.B.C.R. In assenza di tali figure, il nominativo è concordato con il Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.

Art. 5 – La Commissione d'Esame

1. La Commissione d'esame per i corsi organizzati direttamente dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. è composta da:
 - a) Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza (o suo rappresentante) con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Il Direttore Tecnico della Scuola (o suo delegato) con funzione di Direttore del Corso;
 - c) Tre membri esperti nominati, anche tra i docenti, dal Direttore Tecnico della Scuola.
2. La Commissione d'esame per i corsi organizzati presso sedi diverse sono composta da:
 - a) Presidente del Comitato C.R.I. organizzatore o suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza competente territorialmente (o suo rappresentante);
 - c) Direttore del Corso;
 - d) Due membri esperti nominati, anche tra i docenti, dal Direttore del Corso.
3. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
4. La documentazione relativa alle prove d'esame sostenute da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Comitato organizzatore del corso. Alla Scuola Nazionale sono trasmesse copia del verbale d'esame finale, della scheda riepilogativa dei risultati degli esami e delle schede di valutazione personale conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso, di cui alle appendici al presente Programma di Formazione.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO II CORSO PER OPERATORE N.B.C.R.

Art. 6– Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di formazione per Operatore N.B.C.R. avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) Essere volontario attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana;
 - b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - c) Risultare fisicamente idoneo agli accertamenti previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I.;
 - d) Essere in possesso del titolo di Operatore per le emergenze di cui al Capo II del Regolamento corsi di formazione nel settore emergenza, approvato con O.C. n. 640 del 17 dicembre 2010;
 - e) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. Costituisce titolo preferenziale il possesso dell'abilitazione al servizio P.S.T.I.
3. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 7.

Art. 7 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 1 - All.OP_2.
2. La prova finale d'esame consiste nel superamento di:
 - a) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta;
 - b) Un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata non è superiore a 10 minuti;
 - c) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso, preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base della tipologia delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d'esame di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. OP_6 e un verbale conforme al Mod. OP_7, di cui all'Appendice 1.

Art. 8 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame nonché dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:



CROCE ROSSA ITALIANA

- Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
- Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100;
- Per la prova pratica può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
- Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "Scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 1 - Mod. OP_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 9 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., un attestato conforme all'Appendice 1 - Mod. OP_8, a firma del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
2. L'attestato riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.:OP/00001). Il solo numero di cinque cifre diventa il numero di matricola personale dell'operatore per tutta la sua attività in campo N.B.C.R.
3. L'Aspirante Operatore N.B.C.R. dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a indossare il distintivo realizzato conformemente all'allegato NBCR_06 - Mod.D_01, contenuto nelle Linee Guida per l'attività dei Nuclei N.B.C.R. della C.R.I., nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise e uniformi in vigore. Il distintivo, riportante inciso sul retro il numero di matricola di ogni singolo operatore, sarà fornito a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO III CORSO di SPECIALIZZAZIONE IN D.P.I.

Art. 10 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di specializzazione in D.P.I. avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) Essere volontario attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana;
 - b) Risultare fisicamente idoneo agli accertamenti previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I.;
 - c) Essere in possesso della qualifica di Operatore N.B.C.R.
 - d) Essere inserito nei ruoli attivi dell'Albo nazionale degli Operatori N.B.C.R.
 - e) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 11.

Art. 11 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 2 - All. DPI_2.
2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:
 - d) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - e) Un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata non è superiore a 10 minuti.
 - f) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base del tipo di prova pratica individuata, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio dei docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti dal Presidente della Commissione stessa.
4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d'esame di cui all'art. 5 una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. DPI_6 e un verbale conforme al Mod. DPI_7, di cui all'Appendice 2.

Art. 12 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame, e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100;
 - Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;



CROCE ROSSA ITALIANA

- Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 2 - Mod. DPI_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100;

Art. 13 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., un attestato conforme all'Appendice 2 - Mod. DPI_8, a firma del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
2. L'attestato, oltre al numero di matricola personale, riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.: DPI/00001).



CAPO IV

CORSO di SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO

Art. 14 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di specializzazione in ambito sanitario avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) Essere volontario attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana;
 - b) Risultare fisicamente idoneo agli accertamenti previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I.;
 - c) Essere in possesso della qualifica di operatore N.B.C.R.
 - d) Essere inserito nei ruoli attivi dell'Albo nazionale degli Operatori N.B.C.R.
 - e) Essere in possesso dell'abilitazione PSTI
 - f) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 15.

Art. 15 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 3 - All. SAN_2.
2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:
 - g) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - h) Un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti alle materie oggetto del corso, la cui durata non è superiore a 10 minuti.
 - i) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d'esame di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. SAN_6 e un verbale conforme al Mod. SAN_7, di cui all'Appendice 3.

Art. 16 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame nonché dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100;
 - Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;



CROCE ROSSA ITALIANA

- Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 3 - Mod. SAN_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 17 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., un attestato conforme all'Appendice 3 - Mod. SAN_8 a firma del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
2. L'attestato oltre al numero di matricola personale, riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.:SAN/00001).



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO V

CORSO di SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI LIVELLO AVANZATO

Art. 18 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di specializzazione per operatori di livello avanzato avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) Essere volontario attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana;
 - b) Risultare fisicamente idoneo agli accertamenti previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I.;
 - c) Possedere l'idoneità fisica a svolgere attività sportiva agonistica;
 - d) Essere in possesso della qualifica di operatore N.B.C.R. specializzato in ambito sanitario;
 - e) Essere inserito nei ruoli attivi dell'Albo nazionale degli Operatori N.B.C.R.;
 - f) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 19.

Art. 19 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 4 - All. LAV_2.
2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:
 - a) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - b) Un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata non è superiore a 10 minuti.
 - c) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d'esame di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. LAV_6 e un verbale conforme al Mod. LAV_7, di cui all'Appendice 4.

Art. 20 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame, nonché dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100;



CROCE ROSSA ITALIANA

- Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.
3. Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato dovrà essere riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 4 - Mod. LAV_5.
 4. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 21 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., un attestato conforme all'Appendice 4 - Mod. LAV_8, a firma del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
2. L'attestato oltre al numero di matricola personale, riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.: LAV/00001).



CAPO VI

CORSO PER LA QUALIFICA DI COORDINATORE N.B.C.R.

Art. 22 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso per la qualifica di coordinatore N.B.C.R. avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) Essere volontario attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana;
 - b) Risultare fisicamente idoneo agli accertamenti previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I.;
 - c) Essere inserito nei ruoli attivi dell'Albo nazionale degli Operatori N.B.C.R.
 - d) Essere in possesso dell'abilitazione a svolgere Servizio P.S.T.I. /118.
 - e) Aver conseguito almeno una qualifica di specializzazione in ambito N.B.C.R.
 - f) Essere indicato per la partecipazione al corso dal Delegato Regionale / Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R.
 - g) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 23.

Art. 23 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 5 - All. CRD_2.
2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:
 - a) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - b) Un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata non è superiore a 10 minuti.
 - c) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d'esame di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. CRD_6 e un verbale conforme al Mod. CRD_7, di cui all'Appendice 5.

Art. 24 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame, nonché dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;



CROCE ROSSA ITALIANA

- Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100;
- Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
- Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato dovrà essere riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 5 - Mod. CRD_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 25 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., un attestato conforme all'Appendice 5 - Mod. CRD_8, a firma del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
2. L'attestato oltre al numero di matricola personale, riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.:CRD/00001).



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Disposizioni finanziarie

1. I costi concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione o degli aggiornamenti sono a carico del Comitato C.R.I. organizzatore.
2. I costi necessari a permettere la partecipazione dei candidati ai vari corsi di cui al programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R. sono a carico delle rispettive Unità C.R.I.

Art. 27 – Appendici e allegati

1. Le appendici di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

APPENDICE 1: Corso per Operatori N.B.C.R.

All. OP_1	Scheda descrittiva
All. OP_2	Programma corso
Mod. OP_3	Registro Presenze
Mod. OP_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. OP_5	Scheda valutazione personale
Mod. OP_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. OP_7	Verbale esame finale
Mod. OP_8	Attestato

APPENDICE 2: Corso di specializzazione in D.P.I. per Operatori N.B.C.R.

All. DPI_1	Scheda descrittiva
All. DPI_2	Programma corso
Mod. DPI_3	Registro Presenze
Mod. DPI_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. DPI_5	Scheda valutazione personale
Mod. DPI_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. DPI_7	Verbale esame finale
Mod. DPI_8	Attestato

APPENDICE 3: Corso di specializzazione in Ambito Sanitario per Operatori N.B.C.R.

All. SAN_1	Scheda descrittiva
All. SAN_2	Programma corso
Mod. SAN_3	Registro Presenze
Mod. SAN_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. SAN_5	Scheda valutazione personale
Mod. SAN_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. SAN_7	Verbale esame finale
Mod. SAN_8	Attestato

APPENDICE 4: Corso di specializzazione per Operatori N.B.C.R. di Livello Avanzato

All. LAV_1	Scheda descrittiva
All. LAV_2	Programma corso
Mod. LAV_3	Registro Presenze
Mod. LAV_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. LAV_5	Scheda valutazione personale
Mod. LAV_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. LAV_7	Verbale esame finale
Mod. LAV_8	Attestato



CROCE ROSSA ITALIANA

APPENDICE 5: Corso di Formazione per Coordinatori N.B.C.R.

All. CRD_1	Scheda descrittiva
All. CRD_2	Programma corso
Mod. CRD_3	Registro Presenze
Mod. CRD_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. CRD_5	Scheda valutazione personale
Mod. CRD_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. CRD_7	Verbale esame finale
Mod. CRD_8	Attestato



REGOLAMENTO
FORMAZIONE DOCENTI IN MATERIE N.B.C.R. E
SELEZIONE DOCENTI ESPERTI IN MATERIE
N.B.C.R.





CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Per le attività formative e di aggiornamento rivolte ai volontari o dipendenti C.R.I., agli Operatori N.B.C.R., ad altri Enti, Amministrazioni e Associazioni, nonché alla popolazione, inerenti la materia N.B.C.R., la C.R.I. si avvale della figura del Docente in materie N.B.C.R., in seguito chiamato brevemente anche Docente.

Art. 2 – Docenti in materia N.B.C.R.

1. Sono Docenti i volontari o dipendenti C.R.I. che hanno frequentato corso di formazione di cui al presente regolamento presso la Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., in seguito chiamata brevemente anche Scuola Nazionale, superando la prova finale d'esame di cui all'art. 8.
2. Il corso abilita all'insegnamento a titolo gratuito, in nome e per conto della Croce Rossa Italiana, all'interno e all'esterno dell'Associazione.

Art. 3 – Qualifiche dei Docenti in materie N.B.C.R.

1. Ai fini del presente regolamento sono individuate due qualifiche di docente:
 - a. *Docenti in materie N.B.C.R. (Docenti ordinari)* con il compito di svolgere docenze nei corsi per la formazione di Operatori N.B.C.R. (Primo Livello N.B.C.R.) e attività didattica nell'ambito degli aggiornamenti e addestramenti.
 - b. *Docenti Esperti in materie N.B.C.R. (Docenti Esperti)* i quali, in aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, possono svolgere la funzione di Direttore di corso ed effettuare docenze nell'ambito dei corsi di specializzazione di cui al secondo e terzo livello N.B.C.R., previo nulla osta della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.
2. Sono Docenti Esperti in materie NBCR:
 - a) I Docenti della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.
 - b) I Docenti che abbiano superato la specifica selezione di cui all'art. 14 delle presenti norme.

Art. 4 – Rilascio Titoli per equipollenza

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 delle Linee Guida per l'attività dei Nuclei N.B.C.R. della C.R.I. è possibile ottenere la qualifica di Docente N.B.C.R. tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con analoghi titoli posseduti antecedentemente all'entrata in vigore delle presenti norme.
2. L'istanza per il riconoscimento del titolo, munita del nulla osta del Delegato Regionale C.R.I. per le attività in emergenza competente, e corredata da copia della documentazione comprovante il possesso del titolo, deve pervenire al Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., in seguito chiamato brevemente anche Direttore, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario. In taluni casi potrà anche disporre un accertamento o la frequenza a un breve corso di adeguamento.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO II

CORSO DI DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R.

Art. 5 – Contenuti e organizzazione

1. Il corso per il conseguimento del titolo di Docente N.B.C.R. è svolto secondo il programma di cui all'Appendice 6 - All. DOC_2.
2. Il corso per il conseguimento del titolo di Docente N.B.C.R. è organizzato, in linea generale, dalla Scuola Nazionale, sentito il parere del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
3. Il numero massimo di partecipanti al corso è determinato dal Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., sentito il parere del Delegato nazionale C.R.I. per le attività di emergenza. Esso non è comunque mai superiore a venti unità.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione al corso per Docenti in materie N.B.C.R. gli Operatori N.B.C.R. in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere Operatore in ruolo attivo in un Nucleo N.B.C.R. da almeno due anni;
 - b) Essere Istruttore Nazionale C.R.I. di Protezione Civile con abilitazione all'insegnamento da almeno un anno;
 - c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
3. La domanda di ammissione corredata dal Curriculum vitae del richiedente deve pervenire alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. per il tramite del Delegato C.R.I. per le attività in emergenza competente territorialmente, entro il termine indicato dalla Scuola Nazionale stessa.

Art. 7 – Commissioni d'esame:

1. La commissione d'esame per il Corso Docenti è composta da:
 - a. Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza (o suo rappresentante);
 - b. Direttore Tecnico della Scuola Nazionale;
 - c. Tre esperti, nominati, anche tra i docenti del corso, dal Direttore Tecnico della Scuola.
2. Di ogni esame finale è predisposta una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. DOC_6 e un verbale conforme al Mod. DOC_7, di cui all'Appendice 6.
3. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 2, sono trasmesse per conoscenza al Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza, al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale.
4. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.

Art. 8 – Prova finale d'esame

1. Per accedere all'esame finale l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal programma.
2. La prova d'esame finale consiste in una prova scritta costituita un questionario di 50 domande a risposta multipla e/o aperta e una prova orale costituita dallo svolgimento di una lezione di tipo teorico-pratica, con argomenti scelti dalla Commissione d'esame tra quelli trattati durante il corso, e assegnati al candidato 72 ore prima della prova stessa mediante pubblica estrazione a sorte.



CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 9 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame. I punteggi sono espressi in centesimi:
2. Per ogni prova può essere attribuito un punteggio massimo di 50/100. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 75/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 70% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per ogni prova il punteggio minimo utile dovrà essere almeno pari a 36/100.

Art. 10 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo, è rilasciato a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. un attestato conforme all'Appendice 6 - Mod. DOC_8, a firma del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza e del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.
2. L'Aspirante Docente in materie N.B.C.R. dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a sostituire il distintivo di operatore N.B.C.R. con il distintivo realizzato conformemente all'allegato NBCR_06 - Mod. D_02, contenuto nelle Linee Guida per l'attività dei Nuclei N.B.C.R. della C.R.I., nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise. Il distintivo porta inciso sul retro il numero di matricola proprio di ogni singolo operatore ed è fornito a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO III

SELEZIONE PER DOCENTE ESPERTO IN MATERIE N.B.C.R.

Art. 11 – Contenuti e organizzazione

1. La qualifica di Docente Esperto in materie N.B.C.R. si ottiene tramite il superamento di una specifica prova di selezione.
2. La prova di selezione è organizzata, in linea generale, dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. sentito il parere del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
3. Il numero massimo di partecipanti alla selezione, è determinato dal Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., sentito il parere del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza. Esso non è comunque mai superiore a venti unità.

Art. 12 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per acquisire il titolo di Docente Esperto, i Docenti abilitati all'insegnamento, con almeno due anni di attività di docenza in ambito N.B.C.R. continuativa e comprovata da apposita dichiarazione controfirmata dal rispettivo Delegato Regionale/Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza.
2. La domanda di ammissione dovrà inoltre riportare il nulla osta del Delegato Regionale e/o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato presso il quale è istituito il nucleo N.B.C.R. e pervenire alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R., entro il termine indicato dalla Scuola stessa nel bando di indizione della selezione

Art. 13 – Commissione prova di selezione:

1. La commissione della prova di selezione per Docenti Esperti è composta da:
 - a. Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza (o suo rappresentante);
 - b. Direttore Tecnico della Scuola Nazionale;
 - c. Tre esperti nominati, anche tra i docenti del corso, dal Direttore Tecnico della Scuola.
2. Di ogni prova di selezione è predisposta una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. DESP_3 e un verbale conforme al Mod. DESP_4, di cui all'Appendice 7.

Art. 14 – Prova di selezione

1. La prova di selezione consiste:
 - a) In una prova scritta costituita da un questionario di 50 domande a risposta multipla e/o aperta, inerenti le materie oggetto di Docenza nei corsi di primo, secondo e terzo livello di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Piano Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R.;
 - b) Da una prova teorica, consistente nella discussione di una tesina scritta.
2. La tesina scritta di cui al comma 1, lettera b) è elaborata secondo le indicazioni contenute nell'appendice 7 - Mod. DESP_5.
3. L'argomento della tesina scritta è assegnato dalla Commissione d'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione, scegliendo, a discrezione della Commissione, tra gli argomenti costituenti il Programma Nazionale di Formazione per il rischio N.B.C.R. La Commissione d'esame esprime in fase di discussione della tesina un punteggio in centesimi utilizzando gli elementi valutativi e i punteggi contenuti nella griglia di valutazione di cui all'Appendice 7 - Mod. DESP_2.
4. La discussione della tesina ha una durata non superiore a 20 minuti.



CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 15 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti in ogni singola prova d'esame. I punteggi sono espressi in centesimi:
 - Per ogni prova può essere attribuito un punteggio massimo di 50/100;
2. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 80/100, a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 70% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per ogni prova il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 36/100.

Art. 16 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante Docente Esperto dichiarato idoneo, è rilasciato a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. un attestato conforme all'Appendice 7 - Mod. DESP_6, a firma del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza e del Direttore Tecnico della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.
2. L'Aspirante Docente Esperto in materie N.B.C.R. dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a sostituire il distintivo di Docente (Mod. D_02), con il distintivo realizzato conformemente all'allegato NBCR_06 - Mod. D_03, contenuto nelle Linee Guida per l'attività dei Nuclei N.B.C.R. della C.R.I., nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise. Il distintivo porta inciso sul retro il numero di matricola proprio di ogni singolo operatore ed è fornito a cura della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO IV MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE

Art. 17 – Mantenimento dell'abilitazione e del titolo

1. Il mantenimento dell'abilitazione all'insegnamento è subordinato al mantenimento annuale delle seguenti prerogative:
 - a) Dello status di operatore N.B.C.R. in ruolo attivo;
 - b) Dell'abilitazione alla docenza come Istruttore Nazionale di Protezione Civile;
 - c) Alla partecipazione ai corsi di aggiornamento per docenti N.B.C.R.;
 - d) Alla partecipazione in qualità di docente ad almeno un corso di formazione, informazione o aggiornamento operatori, all'anno.
2. I Docenti il cui titolo è stato riconosciuto per Equipollenza con analogo titolo rilasciato da competenti Autorità militari, qualora non in possesso del titolo di Istruttore Nazionale C.R.I. di Protezione Civile, sono dispensati dal mantenimento dell'abilitazione di cui al comma 1 lettera b).
3. Il Docente in materie N.B.C.R. che non mantiene i requisiti di cui al comma 1 perde l'abilitazione alla docenza ed è considerato "non abilitato all'insegnamento".
4. Se la permanenza nella condizione di "non abilitato all'insegnamento" perdura per un tempo uguale o inferiore a due anni consecutivi, l'abilitazione all'insegnamento può essere riacquisita previo superamento di un corso di aggiornamento, con relativo colloquio finale.
5. Se la permanenza nella condizione di "non abilitato all'insegnamento" perdura per un tempo superiore a due anni consecutivi il volontario o dipendente C.R.I. si considera decaduto dal titolo di Docente in materie N.B.C.R. Il titolo potrà essere riacquisito solo attraverso la frequentazione completa del corso e superamento delle relative prove finali.
6. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 sono svolti secondo il programma di massima di cui all'appendice 6 - Mod. DOC_9.
7. I corsi di aggiornamento, della durata minima di sedici ore, affrontano gli argomenti generali oggetto dei programmi di docenza in ambito N.B.C.R. La scelta eventuale di argomenti specifici o di particolare interesse è, invece, a discrezione del Direttore del Corso.
8. I corsi di aggiornamento sono organizzati, in linea generale, dalla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. che è tenuta all'organizzazione annuale di un numero di sessioni del corso di aggiornamento tale da permettere a tutti docenti in materia N.B.C.R. insistenti sul territorio di mantenere l'abilitazione all'insegnamento.



CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni finanziarie

1. I costi necessari a permettere la partecipazione dei candidati al corso e alla selezione di cui al presente regolamento, sono posti a carico dei rispettivi Comitati Regionali e/o Provinciali C.R.I.

Art. 19 – Appendici e allegati

1. Le appendici di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

APPENDICE 6: Corso per Docenti in Materia N.B.C.R.

- All. DOC_1 Scheda descrittiva
- All. DOC_2 Programma corso
- Mod. DOC_3 Registro Presenze
- Mod. DOC_4 Elenco candidati ammessi all'esame
- Mod. DOC_5 Scheda valutazione personale
- Mod. DOC_6 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. DOC_7 Verbale esame finale
- Mod. DOC_8 Attestato
- Mod. DOC_9 Programma corso aggiornamento docenti

APPENDICE 7: Selezione per Docenti Esperti in materia N.B.C.R.


- Mod. DESP_1 Elenco candidati ammessi alla selezione
- Mod. DESP_2 Scheda valutazione personale
- Mod. DESP_3 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. DESP_4 Verbale esame finale
- Mod. DESP_5 Attestato
- Mod. DESP_6 Tesina



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO *Prov.le/Reg.le*

NUCLEO N.B.C.R.



FASCICOLO PERSONALE DI



CROCE ROSSA ITALIANA

DATI PRIMARI:

Cognome _____

Nome _____

Nato/a il _____

Operatore N.B.C.R dal _____


Status:

RUOLO OPERATIVO dal _____

RUOLO DI RISERVA dal _____

RUOLO INATTIVI dal _____

Abilitazione PSTI Infermiere Medico



Fotografia

Codice id. Pers. _____

Nucleo N.B.C.R. di _____

Cod. Fiscale _____

Patenti CRI:

1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9

Recapiti telefonici personali:

Abitazione _____ Lavoro _____

Telefono Cell. _____ Telefono Cell. _____

Indirizzo e-mail : _____

Dati generici di Croce Rossa:

Entrato in C.R.I. il _____ Status: Volontario

Dipendente

Componente: _____

Appartenete all'Unità C.R.I. di: _____

Comitato Locale di _____

Comitato Provinciale _____ Comitato Regionale _____



CROCE ROSSA ITALIANA

Percorso Formativo Nbcrc:

1° Livello

Operatore N.B.C.R.:

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

2° Livello

Specializzazione in D.P.I.

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Specializzazione In Ambito Sanitario

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Specializzazione di Livello Avanzato

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

3° Livello

Coordinatore N.B.C.R.

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Docente ordinario

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Docente esperto

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Ulteriori corsi inerenti l'attività N.B.C.R. *

Anno	Tipologia del corso	Durata	Località

* = Corsi esterni alla Croce Rossa Italiana



CROCE ROSSA ITALIANA

Progressione Formativa di C.R.I. (qualifiche e abilitazioni non N.B.C.R)

Data	Descrizione

Incarichi ricoperti in C.R.I. (a qualsiasi livello, gradi rivestiti, commissioni, ecc..)

Dal	Al	Descrizione



CROCE ROSSA ITALIANA

Altri dati di carattere personale

Residente in _____ C.A.P. _____

Via/piazza _____ n. Civico _____

Gr. Sang. _____ (Facoltativo)

Titolo di studio _____ Professione _____

Impiegato: Si No Se sì presso _____

Coniugata/o: Si No

